



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Via del Giorgione, 2B – 00147 Roma

**Ai Responsabili Unici
dei Contratti d'Area**

**Ai Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali**

Alle Banche concessionarie

Alla Cassa Depositi e Prestiti

Roma, 10 marzo 2003

prot. 1.233.069

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla normativa riguardante Patti Territoriali e Contratti d'Area

Con riferimento ad alcune ricorrenti problematiche relative alle iniziative infrastrutturali rientranti nei patti territoriali e nei contratti d'area, si forniscono le seguenti precisazioni:

- a) per quanto riguarda la concessione di eventuali proroghe per la realizzazione di infrastrutture, è possibile accogliere istanze di proroghe solo nei casi in cui le motivazioni addotte siano riferite a cause di forza maggiore e i tempi complessivi di realizzazione dell'infrastruttura risultino compatibili con quelli di ultimazione delle iniziative imprenditoriali nei confronti delle quali l'infrastruttura medesima è funzionale; infatti, come previsto dalla circolare n. 1010269 del 27 giugno 2002, "i tempi esecutivi devono essere tali da rendere di regola compatibile l'entrata in produzione degli stabilimenti con l'entrata in esercizio delle infrastrutture". Al riguardo si precisa che il punto 1.2 della delibera CIPE 22.06.2000, il punto 2.4, lettera A del Comunicato del Ministero del Tesoro (pubblicato nella GURI n. 175 del 29.07.1998) e l'articolo 12, comma 3 del D.M. 320/00 sono applicabili solo con riferimento alle iniziative imprenditoriali;
- b) sulla base della vigente normativa in materia di opere pubbliche, l'ente attuatore deve provvedere alla progettazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo delle opere. In particolare, nella fattispecie dell'appalto, detto ente può avvalersi di collaborazioni esterne in termini di prestazioni di servizi, che la struttura esistente ovvero la situazione contingente non consentissero di esplicitare all'interno, previa certificazioni ed attestazioni del Responsabile Unico del procedimento (necessariamente dipendente dell'ente stesso). L'affidamento di tali prestazioni all'esterno presuppone comunque un confronto concorrenziale nel rispetto della normativa anche comunitaria in materia, considerata la presumibile entità del bene o del servizio. Si ricorda inoltre che nei confronti di questo Ministero i rapporti di ordine attuativo amministrativo e contabile vanno mantenuti dai soggetti responsabili o responsabili unici e che, fatti salvi eventuali verifiche e controlli previsti in seno allo strumento di programmazione, non sussistono rapporti diretti da parte di questo Ministero medesimo con l'ente attuatore;

- c) qualora un'iniziativa infrastrutturale sia stata cofinanziata da un ente locale, un'eventuale riduzione dell'importo dell'opera deve riguardare proporzionalmente la finanza del patto o del contratto e la finanza locale.

Si ribadisce infine che, come già sottolineato con lettera di questa Direzione del 12 febbraio 2003, n. prot 1.232.035, questo Ministero non darà seguito ai quesiti relativi ad aspetti che trovano già piena ed esauriente disciplina all'interno della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Roberto Pasca di Magliano)
firmato Pasca di Magliano